

così come allo stato è possibile prevedere, a referendum.

La prima ipotesi è quella alla quale la maggioranza sembra ancorarsi, qualora non riesca il tentativo della pregiudiziale, e alla quale sembrano aderire anche altre forze, certamente con intenti diversi (mi auguro in ogni caso che vi sia un momento di riflessione: mi rivolgo in particolare ai parlamentari del gruppo federalista europeo).

Ritengo comunque che il problema debba essere impostato in maniera corretta perché i parlamentari non sarebbero chiamati a decidere tra il rinvio all'Alta Corte o quello alla magistratura ordinaria: sarebbe questo, infatti, un modo distorto di porre il problema. Non è questa, lo ripeto, l'alternativa sulla quale è chiamato a decidere il Parlamento in seduta comune. Oggi noi dovremmo caso mai decidere che il Parlamento non è in grado, sulla base degli elementi in suo possesso, di dichiarare fondata un'accusa nei confronti dei ministri Darida e Nicolazzi.

Andare in questa direzione — mi rivolgo alle forze politiche diverse dalla DC i cui membri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa hanno dimostrato in questo caso un atteggiamento coerente — significa scontare e spiegare una contraddizione; significa cioè spiegare il motivo per cui, se non esistevano e non esistono indizi e prove sufficienti per dichiarare non manifestamente infondata questa accusa, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha concluso i lavori nel modo che conosciamo presentandosi in aula con una relazione, approvata a maggioranza, che invita i parlamentari ad assumere una decisione del tutto diversa.

Ma soprattutto ritengo che bisognerebbe dimostrare in quest'aula, e fuori di qui, che l'insieme delle accuse raccolte dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e dalla magistratura ordinaria si basano su indizi totalmente falsi e fasulli! Bisognerebbe poi dimostrare che il *computer* è una macchina infernale, che il De Mico è un accu-

satore altrettanto infernale e che, da ultimo, anche il Di Palma (un personaggio scarsamente citato stamane, qui in aula), è un teste inaffidabile, anzi è una persona che si autocalunnia ammettendo di aver percepito 2 miliardi con le modalità illustrate da De Mico (modalità che nel momento in cui ci sono state raccontate sono state definite favole da taluni, ma che invece hanno avuto un preciso riscontro nella stessa lettera di De Palma).

Non è possibile dunque motivare, se non in questo modo, un diverso atteggiamento al quale si dovesse pervenire anche rispetto alla conclusione cui è giunta la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Si possono forse addurre ragioni di opportunità politica, così come fa il partito radicale, dicendo che in questo modo si va, in misura maggiore, in direzione della volontà popolare espressa dal referendum? Credo proprio di no, perché innanzi tutto bisogna sapere che, qualora si decidesse di avviare ulteriori indagini, si andrebbe proprio a reinvestire nuovamente di funzioni quella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa monca di poteri la quale, in attesa della nuova legge costituzionale, dovrebbe per l'appunto svolgere gli ulteriori accertamenti.

Bisogna, però, aggiungere che occorre interpretare giustamente la volontà popolare che si è espressa soprattutto contro pratiche insabbiatrici. Questa è la ragione per la quale si è voluto colpire la Commissione, esprimendo un giudizio politico preciso. Questo è il dato che oggi deve essere tenuto presente dal Parlamento in seduta comune e che, soprattutto, deve guidare le coscienze che liberamente — almeno ci auguriamo — si esprimeranno con il voto.

Certamente esistono questioni giuridiche complesse, difficoltà nate dall'intrecciarsi delle procedure, ma comunque non tali da indurci ad ignorare, ad esempio, che nella richiesta di ulteriori indagini non è presente solo la volontà di alcuni di investire del processo la magistratura ordinaria e di tenere presenti comprensibili, anche se discutibili, opi-

nioni teoriche, ma anche, forte e predominante, il tentativo di porre in atto ulteriori manovre dilatorie, di allentare la tensione.

Noi pensiamo invece che, a fronte di tutto ciò, debba prevalere l'esigenza fondamentale di rafforzare l'idea di giustizia, per corroborare quel bisogno molto sentito nel nostro paese; l'obiettivo fondamentale è di soddisfare — proprio in questa stagione nella quale tanto si parla delle funzioni delle istituzioni, della necessità di riforme — l'esigenza di dare credibilità alle istituzioni tutte, e intanto all'istituzione Parlamento, al concetto stesso di giustizia pervenendo a decisioni di estrema chiarezza nell'opera che i parlamentari oggi sono chiamati a svolgere, a fronte della chiarezza e della fondatezza degli elementi accusatori raccolti che rendono impossibile, a chi non voglia chiudere gli occhi e il naso, affermare che è manifestamente infondata la messa in stato di accusa degli ex-ministri indiziati.

Riflettano le forze politiche, tutte, sul significato di una indistinta, confusa confluenza di voti mossi solo da non più tollerabili solidarietà di maggioranza su questioni di tale natura. In particolare, rifletta chi si appella al valore ed al significato del voto. Oggi è bene ripeterlo: se si decide, si decide una cosa diversa dal rinvio dei ministri incriminati dinanzi all'Alta Corte. Se oggi si decide per un supplemento di indagine, si nega la validità dell'accusa. E sarebbe un oltraggio a questa Assemblea ed all'opinione pubblica.

In questa direzione vanno le pregiudiziali annunciate delle quali ormai si discute ampiamente in Transatlantico. Noi auspichiamo che la sensibilità, emersa nel paese, quel bisogno grande di credere e di avere punti di riferimento certi nelle istituzioni prevalga rispetto all'ennesimo tentativo di ostacolare la ricerca di giustizia (*Applausi dei parlamentari del PCI*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 15,30.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi parlamentari, stiamo per affrontare con decisioni certamente delicate e difficili quello che sarà, dobbiamo ritenere, l'ultimo dei procedimenti di accusa previsti dall'articolo 96 della Costituzione sul quale il Parlamento dovrà pronunciarsi, prima che entri in vigore la nuova normativa approvata dalle Camere.

Giungiamo a questo procedimento nel peggiore dei modi, cioè con un accavallamento determinatosi tra l'elaborazione della nuova normativa e la trattazione di uno dei più delicati procedimenti che il Parlamento abbia avuto occasione di affrontare.

I fatti sono certamente gravi, e lo sfondo dell'ambiente lombardo e del sottobosco politico-imprenditoriale degli affari è certamente conturbante, così come giustamente impressiona a proposito dell'oggetto specifico della vicenda — le carceri — l'ipotesi di tangenti e di reati commessi nell'ambito di questo settore: si ruba, cioè, ai ladri.

È indubbio che abbiamo consentito l'accavallarsi di due problemi, e precisamente l'elaborazione della nuova normativa e la trattazione di uno dei più delicati procedimenti a carico di ministri che abbiamo mai affrontato. Non ci troviamo, infatti, di fronte ad una modifica del codice di procedura penale, che deve necessariamente intervenire mentre vi sono procedimenti in corso (non c'è nessun momento in cui non siano in corso procedimenti); né possiamo tenere presente, ovviamente, la sorte di procedimenti specifici in un particolare momento, perché, vivaddio, anche nel nostro paese procedimenti a carico di ministri non hanno luogo tutti i giorni. Quello di cui ci stiamo occupando era «il» procedimento a carico dei ministri.

CARLO TASSI. C'è anche quello a carico di Formica.

MAURO MELLINI. Comunque, era «il» procedimento.

Dobbiamo inoltre ricordare che, quando si conobbe l'esito del referendum, anche chi avrebbe avuto il dovere di una maggiore prudenza e riservatezza si precipitò ad affermare che se al momento dell'abrogazione delle norme assoggettate al referendum, relative alla responsabilità civile dei giudici, non fosse intervenuta una nuova legge, si sarebbe avuto il vuoto legislativo, una crisi istituzionale, e l'indipendenza della magistratura sarebbe stata messa in pericolo. Tutto ciò perché qualche giudice avrebbe potuto essere citato in giudizio.

Quando noi dicemmo che bisognava occuparsi di più dei procedimenti di accusa in relazione a reati ministeriali, non solo non si tenne presente questa nostra preoccupazione, ma si volle battere la strada dell'ampliamento della materia rispetto al referendum (mentre per altro verso si tentava di eliminarne l'effetto) per investire anche le norme costituzionali che ovviamente non erano state assoggettate alla consultazione popolare, interpretando cioè estensivamente l'esito del referendum attraverso una nuova normativa costituzionale. Questo cercando tuttavia di salvare — nel tentativo di far rientrare dalla finestra ciò che veniva espulso dalla porta — il criterio della ragion di Stato, con la conseguente creazione di contrasti ovvi, che non potevano non seguire ad una determinazione di tale tipo.

Si arriva a questo risultato anche per i ritardi determinatisi. Mentre in un primo momento sembrava che la discussione del procedimento avrebbe dovuto aver luogo ai primi di agosto, la si è poi fissata, nemmeno a settembre, ma adesso, al 24 ottobre. E non si può imputare ciò che accade al fatto che sia mancato il *quorum* previsto per l'immediata entrata in vigore della legge di riforma dei procedimenti d'accusa: certo, se si fa una cattiva legge, che suscita grandi polemiche e che non può trovarci consenzienti, non si può ottenere questo *quorum*.

Vi sono quindi gravi responsabilità da

parte di chi ha avuto il potere e l'opportunità di scandire i tempi dell'una e dell'altra vicenda, consentendo questo accavallamento. Il risultato è che oggi siamo di fronte ad una giurisdizione destinata a scomparire il 15 gennaio; e non ci sono opinioni di ex presidenti della Corte costituzionale (che forse farebbero meglio — e non solo gli ex! — ad essere più prudenti nelle loro dichiarazioni) che possano sostenere che, una volta iniziato il procedimento, la cancellazione della giurisdizione non comporti la necessità che esso diventi proprio della nuova giurisdizione, indicata da norme di rilevanza costituzionale come quella competente a giudicare dei fatti. Io ho qui sentenze emanate proprio dalla Corte costituzionale che riaffermano il criterio che nessuna disposizione e nessun principio inerente alla certezza ed alla precostituzione del giudice possono considerarsi lesi perché sopravviene una nuova normativa, che stabilisce una diversa attribuzione di un certo tipo di procedimenti. Dicono, queste sentenze, che il principio *tempus regit actus* investe tutto il problema della giurisdizione e che una giurisdizione non più esistente non è più competente a giudicare. Questo infatti si afferma, a differenza del caso della norma che stabilisce un diverso destinatario della proposizione dell'appello: non più il tribunale, ad esempio, ma la corte d'appello; essendo, cioè, proposto appello al tribunale, questo continua a giudicare, mentre se è proposto appello alla corte d'appello, se ne determina da quel momento la competenza. In questo caso dunque, poiché si afferma la competenza della giurisdizione ordinaria, non vi è più quella della Corte costituzionale, in virtù della cancellazione delle preesistenti norme. La scadenza dunque è quella del 15 gennaio!

Abbiamo tutti la responsabilità, colleghi, di compiere atti che abbiano significato, portata e conseguenze certi, possibili, attuabili, e che non costringano nessuno, Corte costituzionale compresa, a compiere *exploit* di rapidità, dopo avere

compiuto *exploit* di resistenza come quelli che la Corte costituzionale ha saputo compiere.

Soprattutto se sostenessimo la tesi (se neavrò il tempo dirò qualche cosa a questo riguardo) che ciò che va qui deciso è la sussistenza (e non è vero) della manifesta infondatezza della ipotesi di accusa, proprio in quel caso dovremmo immaginare che la Corte costituzionale abbia bisogno di tempo non soltanto per trattare il dibattimento, ma anche per compiere quegli atti di istruttoria predibattimentale che il suo regolamento le impone di compiere, tanto più se si immagina che la Corte costituzionale possa essere investita di un procedimento sulla base della semplice non manifesta infondatezza, come si pretende — a torto, a mio avviso — che il Parlamento faccia.

Il Parlamento deve farsi carico di tale situazione, o no? Si dice che dobbiamo compiere un gesto politico. Abbiamo sentito oggi il collega Pacetti sostenere la tesi secondo cui se non rinviassimo gli atti alla Corte costituzionale smentiremmo le conclusioni della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, perché ammetteremmo che non esistono prove.

Io dico che quando si compie un atto si deve assumere la responsabilità delle conseguenze che da esso discendono; e le conseguenze di un voto sulla messa in stato di accusa sono le seguenti: se i prevenuti sono innocenti noi li danneggiamo; se sono colpevoli invece li favoriamo, e poniamo i presupposti per autentici ed insanabili insabbiamenti. Chi a tutti i costi vuole uscire di qui con la medaglia al valore di una messa in stato d'accusa si assume, quindi, questa responsabilità. Per altro, oltre alla responsabilità di danneggiare il prevenuto con una assoluzione per insufficienza di *quorum* (caso Trabucchi), ci si assume in tal modo anche quella di favorire, certo per creare ulteriori motivi di polemica (che cos'è, un voto pieno o con insufficienza di *quorum*?), un voto di messa in stato d'accusa cui non segue, e non può seguire, il giudizio della Corte costituzionale.

Che cosa avverrà una volta decaduta la

giurisdizione speciale? L'autorità giudiziaria ordinaria sarà vincolata dai giudicati intervenuti secondo il sistema giurisdizionale cessato, ma non lo sarà da una decisione di messa o non messa in stato d'accusa. Quest'ultima può determinare una condizione psicologica, ma le mere condizioni psicologiche si traducono in interferenze, in atti di pressione, perché non hanno una portata giuridica certa e precisa; e noi dobbiamo assumerci la responsabilità soltanto di atti che abbiano una precisa e netta conseguenza giuridica.

Si dice che questo sarebbe un ragionare da fini azzecagarbugli. Io non so se i termini «fine» e «azzecagarbugli» possano andare d'accordo; ma se qualcuno ritiene che sia sufficiente un qualche apporto di rozzezza per risolvere problemi giuridici e politici, certo non ci troverà mai d'accordo. Di rozzezze giuridiche ne abbiamo tante fuori dal Parlamento (ne abbiamo anche in Parlamento, ad onor del vero); ma se su questa base si ritiene di ottenere risultati anche qui (e si tratta di risultati che poi si risolvono in non risultati) si fa lo stesso ragionamento di chi se la prende con Carnevali quando annulla la sentenza, invece di prendersela con quei presidenti e magistrati di corte d'assise che si mettono a giudicare in mancanza di un provvedimento di nomina. È lo stesso modo di ragionare! Questa è una iniezione di rozzezza giuridica — e non soltanto giuridica, ma anche logica — della quale possiamo fare benissimo a meno!

CARLO TASSI. Questa rozzezza è nella Costituzione, però!

MAURO MELLINI. La Costituzione potrà anche avere qualche espressione rozza ma certo in misura molto minore rispetto a leggi che sono poi sopravvenute, e comunque in misura molto minore di quella che qualcuno, come te in questo momento, vorrebbe attribuirle.

Ma io sarei d'accordo se quanti oggi dicono che dobbiamo assolutamente decidere la messa in stato d'accusa prendessero l'iniziativa per quel referendum sulla

nuova legge costituzionale che abbiamo proposto, certo facendo riferimento non al procedimento in corso ma all'articolo 9 di quella legge. Volete che la Corte Costituzionale possa giudicare? Volete che ne abbia il tempo, senza la ghigliottina della scadenza e senza il rischio che quel procedimento venga interrotto (perché verrebbe sicuramente interrotto dall'entrata in vigore della nuova legge)? Allora firmate la richiesta di referendum! Fatene fare domanda ad un quinto dei componenti della Camera o a cinque consigli regionali; oppure raccogliete le 500 mila firme! Una volta che vi sarete impegnati in tal senso e una volta avviato il referendum, allora ci sarà il tempo necessario perché la Corte costituzionale non venga investita inutilmente di tale procedimento. In caso contrario non si farebbe altro che passare, in malafede, la patata bollente con la quale, ad onor del vero, dovrebbe scottarsi le mani il Parlamento piuttosto che la Corte costituzionale, visto che è il Parlamento che ha creato questa situazione di sovrapposizione e di intreccio delle scadenze.

Credo che non vi siano dubbi al riguardo. È chiaro, a questo punto, che se non si risponde a tali questioni, se non ci si impegna a creare le condizioni perché si svolga il referendum, di modo che il 15 gennaio non entri in vigore la legge, perché per l'appunto sottoposta a referendum; se tutto ciò non accadrà, bisogna dire che con la messa in stato d'accusa non si pone il problema di smentire o meno il lavoro della Commissione e le prove addotte (che non mi interessano, a questo punto); ma si compie semplicemente un atto che non è diretto alla finalità prevista dalla legge. Ci troviamo cioè in presenza di quello che gli amministrativisti chiamerebbero eccesso di potere per sviamento, che si verifica quando si persegue una finalità diversa da quella prevista. Si creerebbe un alibi per noi, e si verificherebbe un passaggio di responsabilità alla Corte costituzionale; non si porrebbe in essere un atto utile, quali che siano le conseguenze che ne possono derivare: si vota, manca il *quorum* e ci tro-

viamo eventualmente (perché questa è l'altra ipotesi che dobbiamo tener presente) di fronte ad un'assoluzione per insufficienza del *quorum*, oppure di fronte alla reiezione (per uno o per tutti gli imputati, non mi interessa), preconstituendo in tal modo una soluzione in una condizione in cui l'altra alternativa è preclusa con un voto negativo, che tuttavia viene sollecitato in queste condizioni. Sappiamo quanto ciò sia difficile; sappiamo come alla procedura dell'articolo 96 della Costituzione si sia sostituita in realtà quella dell'articolo 90, con un *quorum* previsto solo per l'articolo 90; ma questa è la legge. Di conseguenza, si compirebbe un atto di obiettiva ingiustizia, non mi interessa a favore o contro chi. Si dice: qual è la via d'uscita? La via d'uscita, è rappresentata — e in questo momento non può non esserlo — dalla richiesta di nuove indagini che, allo stato dei fatti, sono inutili perché tutto è acquisito; devo però dire a tale proposito che il relatore si è espresso diversamente; ed al riguardo mi sia consentito fare una considerazione forse un po' marginale. Il relatore per la maggioranza ha oggi affermato: con la nuova legge, la Commissione per i procedimenti di accusa deve preoccuparsi soltanto di stabilire se l'ipotesi di responsabilità sia manifestamente infondata oppure no e poiché abbiamo deciso che non è manifestamente infondata, proponiamo la messa in stato d'accusa. Questo è scritto nella norma della legge transitoria (che poi tale non è in quanto in realtà ci si è dimenticati di fare una legge transitoria, per cui siamo in presenza di una legge temporanea) che riguarda le incombenze della Commissione per i procedimenti di accusa. Ma ciò che deve fare il Parlamento non è codificato dalle norme che regolano la Commissione: il Parlamento resta vincolato ai doveri che sono stabiliti dalla legge in vigore, la quale (mi sia consentito di rileggerla perché potrei averla male interpretata) sancisce che l'atto di accusa «deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove» e quindi non della non manifesta infondatezza. Abbiamo perciò il dovere di indi-

care le prove. In definitiva, se la Commissione può dire «archivate», in presenza della manifesta infondatezza, perché il Parlamento proceda devono esservi delle prove. Le prove ci sono? Può darsi di sì, certo è che vi sono elementi che non possiamo definire fantastici; bisognerebbe però che fossero sufficienti a sostenere un'accusa davanti alla Corte costituzionale. Alle prove, ovviamente, si possono sostituire gli indizi purché abbiano determinati requisiti; tuttavia, se stabilissimo che per i ministri occorrono indizi diversi da quelli necessari per ravvisare una colpa d'autore, non so dove arriveremmo; forse arriveremmo a ipotizzare qualche reato associativo, ma di questo non voglio parlare. Non applichiamo i teoremi di nessuno, ma questo significa che non ci si può accontentare della tesi secondo la quale basta la non manifesta infondatezza per rimettere il tutto alla Corte costituzionale.

Se fosse vero che basta la non manifesta infondatezza di un'accusa per rimettere ogni cosa alla Corte costituzionale, allora quest'ultima dovrebbe compiere un'istruttoria talmente ampia da non esaurirsi in quindici giorni, compresa l'estrazione dei giudici aggregati. Quando terminò i suoi lavori la Corte costituzionale? La risposta diventa obbligatoria ed ecco, dunque, colleghi, che siamo costretti a compiere un atto di eccesso di potere per sviamento o un atto che potrà non piacere a noi stessi, al paese, alla stampa, ma del quale hanno le responsabilità coloro che hanno consentito l'accavallarsi di due determinazioni parlamentari; e sono responsabilità gravi da noi previste e denunciate, tanto è vero che oggi a pieno titolo diciamo che non dobbiamo soggiacere ad una situazione creata in questo modo.

Avviandomi alla conclusione vorrei dire che se è vero che altro strumento non c'è che quello di un rinvio per nuove indagini, allora espletate voi queste nuove indagini: a me non interessa quali dovranno essere. Mi interessa che non si giunga ad un voto che rappresenterebbe una trappola ed una truffa, con il rischio

di avviare un'operazione che può essere di insabbiamento, di salvataggio, di prevaricazione, di condanna senza prove, di lesione di valori morali e politici. Non mi interessa ciò: di tutto si può trattare tranne che di un atto concludente. Se il diritto processuale non è ordinato al fine di giungere ad un accertamento della verità, tutti gli atti sono sicuramente inutili e quindi dannosi.

Tuttavia il relatore per la maggioranza non ci può venire a dire che la Commissione ha fatto tutto quello che c'era da fare e che non è sopravvenuto niente che escluda una determinata conclusione. Devo dire che la relazione di maggioranza è certamente ambigua quando parla di «punti oscuri, contraddizioni, aspetti non chiariti o che meglio potrebbero essere chiariti, sia con riferimento alla sussistenza di eventuali reati sia con riferimento al capo di imputazione». Ma come, non ci ricordiamo che dobbiamo deliberare la messa in stato d'accusa mediante un atto che rechi l'indicazione dei capi di imputazione? Certo, la Corte costituzionale può modificare anche quelli, e l'onorevole Gallo qui presente può confermarlo, poiché è maestro in questi argomenti. Ma noi dobbiamo fare ciò che ci compete.

La Corte costituzionale, poi, correggerà e puntualizzerà, come del resto può fare il giudice del dibattimento.

Non possiamo dimenticare che il relatore per la maggioranza, quando ha scritto la sua relazione — che ci ha fatto cortesemente pervenire in bozza — non ha fatto riferimento all'articolo 318 del codice penale ma all'articolo 319, correggendo poi a penna. Era stata inoltre mantenuta la parte della motivazione che affermava: «Non abbiamo traccia di atti contrari ai doveri d'ufficio». In sede di correzione di bozze — per carità, le vie del Signore sono infinite ed anche tale attività può far pervenire ad importanti risultati giuridici — si è riusciti ad accomodare in qualche modo le cose.

Tuttavia anche questo è un dato di fatto; se oggi si dice che non può essere battuta la strada delle nuove indagini per-

ché tutto è stato fatto, che ciò non sia almeno affermato dal relatore per la maggioranza! Notate che, parlando degli articoli 318 e 319 del codice penale, ho inteso dire che la corruzione impropria può essere più vicina alla concussione di quanto lo sia quella propria. In questa sede vi sono illustri penalisti: io sono *in partibus infidelium* quando mi occupo di diritto penale, ma fin qui ci arrivo anch'io e spero che al relatore per la maggioranza non sia sfuggito — così come a coloro i quali hanno parlato di concussione — tale dato di fatto.

Se queste sono allora le condizioni, sarà necessario chiarire quei punti oscuri. Far pronunciare il Parlamento su questi ultimi (insufficienza o sufficienza del *quorum*, rigetto o meno della messa in stato di accusa, apertura di un capitolo delicatissimo in un momento, ne parlavo ieri sotto un altro profilo, ma il problema è lo stesso, assai delicato, in cui vi sono rapporti certo difficili con l'autorità giudiziaria), potrebbe portare ad una pronuncia, appunto, del Parlamento, che l'autorità giudiziaria avrebbe la possibilità di disattendere domani. Che cosa significa la non messa in stato d'accusa? Quest'ultima non rappresenta un giudicato e se l'autorità giudiziaria, scaduti i termini per l'esercizio della giurisdizione — e quindi cancellato l'effetto di quella che rappresenta semplicemente una decisione simile all'archiviazione, o una via di mezzo fra quest'ultima e l'assoluzione in istruttoria —, facesse valere una diversa ipotesi di reato, come si comporterebbe il Parlamento che avesse voluto decidere oggi in base a prove che il relatore per la maggioranza afferma non essere convincenti?

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le resta ancora un minuto a disposizione.

MAURO MELLINI. Sembra sia una bazzecola per chi si occupa di altro, ma per chi lavora nel campo del diritto penale il titolo del reato una bazzecola certamente non è. E se sono necessarie prove, si cerchino.

Vedremo quello che riterremo di dover fare a questo proposito, ma ritengo che la decisione competa soprattutto a chi ha la responsabilità di aver portato a questa situazione.

Non facciamo parte della Commissione inquirente, ne siamo rimasti fuori, forse a buon titolo. Contro di essa infatti abbiamo sempre fatto tutto il possibile. Se si è arrivati all'abolizione della Commissione inquirente (ricordo i tanti insabbiamenti che vi sono stati, una storia che risale al caso Trabucchi, all'insufficienza del *quorum*, all'assoluzione per il mancato raggiungimento del *quorum* necessario) lo si deve anche al nostro contributo. Oggi abbiamo pieno titolo per dire che non vogliamo compiere un atto, a conclusione della storia di un istituto per la cancellazione del quale nessuno più di noi ha contribuito! È un istituto che, bene o male concepito *ab initio*, poi certamente si è guadagnato il titolo per la sua estromissione e cancellazione. Nessuno più di noi! Abbiamo quindi anche il titolo per invitarvi a trovare voi un modo, e a dirvi di non portarci a decidere sulla messa in stato di accusa che potrebbe servire soltanto a costituire un dato di ingiustizia, ma soprattutto ad operazioni che nella loro ambivalenza possono rivelarsi pericolose soprattutto per le istituzioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Presidente, onorevoli colleghi, questo procedimento istruttorio — tale è l'atto che celebriamo oggi innanzi al Parlamento in seduta comune — cade in un momento in cui i poteri di questo Consesso in materia istruttoria e giudiziaria per reati ministeriali volgono alla loro estinzione.

Ci interroghiamo sull'opportunità di consacrare, con una giustizia che tutti hanno definito politica, un avvenimento tra i tanti che riteniamo invece opportuno lasciare alla magistratura ordinaria, per istruire, analizzare e giudicare.

Quando si è proposto il referendum

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

abrogativo sui poteri dell'Inquirente si è voluto da parte dei partiti proponenti porre fine a una pagina che non dava certamente lustro al nostro impianto politico, con un meccanismo di solidarietà politica che serviva solo — secondo l'opposizione — alla maggioranza.

L'esito del referendum che spogliava l'Inquirente dei propri poteri, il pregevole lavoro di riforma, concretizzatosi con l'approvazione in seconda lettura del testo di riforma dei procedimenti di accusa per reati ministeriali e presidenziali, hanno dato risposta all'opinione pubblica e al buon senso che respingeva la giustizia politica.

Ebbene, oggi, pur trovandoci nella possibilità di affidare alla magistratura ordinaria un'indagine giudiziaria per fatti commessi dai ministri, invece facciamo di tutto per decidere noi.

Giustamente il collega Mellini — cui rivolgo l'apprezzamento per la coerenza garantista — ha richiamato la necessità di una coerenza del Parlamento. Vi è infatti una incoerenza ancora più grave fra l'altro — senza entrare nel merito — se ancora ci produciamo in attestati di esaltazione della giustizia politica sommaria. Vogliamo qui riconfermare la giustizia politica che il voto referendario ha cancellato! Dalle carte processuali abbiamo tratto la sensazione che si intende agire con una «giustizia da tribù primitive» senza garanzia e senza rispetto di regole.

Perché, mi domando — e ci dobbiamo domandare —, dei quarantuno procedimenti giacenti presso la Commissione inquirente prendiamo in considerazione solo questo? È un interrogativo che dobbiamo porci.

PIERLUIGI ONORATO. Perché gli altri li abbiamo archiviati!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È questo il primo interrogativo al quale dobbiamo rispondere. E la risposta è appunto che facciamo politica e non giustizia. Pur essendo pendenti altri 17 procedimenti avviati prima di quello relativo

alle «carceri d'oro» (gli altri 24 sono successivi)...

CARLO TASSI. Bisognava prendere gli altri ladri prima di questi!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Consentimi di continuare, Tassi, io non sono abituato come te. Stai tranquillo, ti prego...

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego. Lei ha altre opportunità di intervenire in quanto relatore di minoranza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA... di svolgere con dignità anche il ruolo di ascoltatore.

PRESIDENTE. Non si lasci interrompere, onorevole Nicotra, parli con tranquillità.

CARLO TASSI. Sono l'unico ascoltatore attento.

PRESIDENTE. Però è anche disturbatore.

CARLO TASSI. «Interruttore», non «disturbatore».

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Tassi.

Onorevole Nicotra, continui il suo intervento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Come dicevo, pur essendo pendenti altri 17 procedimenti, precedenti a quello sulle «carceri d'oro», ad essi non è stata nemmeno tolta la copertina e si è voluto giustamente — ne riconosco l'opportunità perché l'opinione pubblica e la stampa avevano creato il caso delle «carceri d'oro» — dar corso immediatamente a quest'ultimo caso per dare una risposta che l'opinione pubblica si attendeva, dico l'opinione pubblica, non la «giustizia» vera.

In ogni caso, tale «prelievo», che vuole a qualsiasi costo conservare un processo all'impianto di una previsione legislativa

che volge al tramonto, è senza dubbio sospetto e di grave e pregiudizievole interesse politico (*Commenti del deputato Tassi*).

Amico Tassi, ti prego. Se prosegui in questo modo, quando parlerai tu sarò costretto ad interromperti continuamente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, per cortesia, consenta all'onorevole Nicotra di svolgere il suo intervento. La sua interruzione non dà alcuno stimolo al dibattito: rompe la logica dell'intervento in corso. La prego nuovamente di consentire all'onorevole Nicotra di proseguire.

CARLO TASSI. Il mio è un richiamo alla Costituzione, Presidente.

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Tassi, non sia turbolento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vogliamo essere giudici politici, sì, ma sereni. E per esser tali dobbiamo rispettare le regole processuali; possiamo e dobbiamo farlo!

Dagli atti di questo processo sottoposti in pochi giorni (ben 19 mila pagine) possiamo trarre elementi che ci inducano a ritenere rispettate le regole processuali?

Ripeto a me stesso che il rispetto delle procedure è l'essenza dei valori della civiltà giuridica e, in altri termini, la garanzia del cittadino.

Ebbene, in questo caso noi riscontriamo vizi procedurali macroscopici, sicuramente imputabili alla fretta dell'Inquirente di compiere un sommario processo politico: audizioni di imputabili o imputati ascoltati come testimoni rappresentano infatti nullità assolute; i termini processuali relativi all'esame dei documenti (non ultimo quello concernente Di Palma) non sono stati rispettati.

Altri atti sono illegittimi: mi riferisco all'esclusione dei laici da un procedimento in cui sono coinvolti, il che ha provocato la violazione del principio di connessione, proprio del procedimento penale, che garantisce l'interezza del procedimento

stesso. Non si è tenuto conto del fatto che in questo caso siamo in presenza di un giudizio relativo ad un reato complesso, in cui la bilateralità — ricordiamoci che quello di corruzione è un reato bilaterale — presuppone la presenza del corrotto e del corruttore. Ma qui abbiamo una sola parte: i corrotti; non vi è il corruttore! Come si può celebrare allora un processo con una sola parte, in presenza di una figura che presuppone due o più parti, secondo la previsione degli articoli 318 e 319 del codice penale? Io lo domando...

CARLO TASSI. Ma in questo caso il reato è di concussione!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo domando a chi si appresta a giudicare su fatti che debbono essere esaminati secondo le regole del diritto e non in base all'appartenenza ad un partito politico.

Collegli giudici — consentitemi questa espressione, visto che siamo e sediamo in veste di giudici — vogliamo veramente avventurarci in tali abnormità giuridiche? A cosa servono? Forse ad assolvere dinanzi all'opinione pubblica — così come qualche moralista (o sedicente tale) ci prospetta il problema in esame — un compito di mera natura demagogica e di giustizia sommaria punitiva realizzata tanto per colpire nel mucchio? E con quali rischi?

Li accennava benissimo il collega Melini: rischiamo di compiere atti inutili e viziati, sui quali sarà chiamata in seguito a giudicare la Corte costituzionale (*Commenti del deputato Tassi*) integrata dai membri «aggregati». Il Parlamento riunito in sede giurisdizionale — così come avviene in questi giorni — non farebbe certo una buona figura.

Come dicevo poc'anzi, il rischio della fretta potrà produrre un provvedimento assurdo, qualunque esso sia. A me sembra invece — sulla base di quanto proporrà il senatore Gallo con argomentazioni di natura giuridica che sono rispondenti alla sua professionalità — che se vogliamo insabbiare la vicenda, non dobbiamo far altro che decidere oggi. La decisione

odierna, infatti, potrebbe costituire senz'altro una premessa all'insabbiamento, perché sarebbe una decisione nulla per i motivi già esposti.

Ecco perché invitiamo alla coerenza. Non sto qui a sottolineare le ragioni giuridiche, opportune e pertinenti, espresse dal Presidente Saja, ma intendo ripetere che dobbiamo fare attenzione a non prendere un grosso abbaglio per la smania di fornire solo segnali all'esterno. Il miglior segnale che possiamo dare è quello di un approfondimento di indagini, preludio anche — lo dobbiamo dire senza ipocrisia — all'affidamento, dopo i termini previsti dalla nuova riforma istituzionale, all'autorità giudiziaria ordinaria di questo incartamento. In quella sede potrà esser fatta giustizia, e sono certo che per primi saranno gli stessi imputati a chiederla.

Voglio citare un'affermazione poc'anzi pronunciata dall'onorevole Darida, il quale ha detto che, allorché si incardinerà il nuovo procedimento previsto dalla riforma costituzionale, non esiterà un attimo nel richiedere l'autorizzazione a procedere da parte della Camera. Questo gli fa onore, come credo farà onore a Vittorio Colombo e a Nicolazzi se faranno altrettanto, allorché — ripeto — si incardinerà il nuovo strumento legislativo.

Per entrare nel merito — consentitemelo, colleghi — devo dire che ormai ci rendiamo conto che l'immagine di De Mico, che scaturisce dagli atti, è a dir poco strana. È un ingenuo? È uno smemorato? Egli non ricordava in Commissione il nome del segretario di Darida: un'imbeccata di Pollice glielo fa ricordare! Marinangeli. Oppure è un furbo che, come ha detto Pollice, ha una grossa fetta di appalti di lavori nell'edilizia penitenziaria? E se è vero che ha tutta questa fetta di appalti, si deve dedurre che è stato molto abile ed essendo abile non si affida al primo arrivato per regalare tangenti. Non ha bisogno di suggerimenti — per come pare di capire dagli atti — per cogliere l'opportunità di avvicinare il «potere».

De Mico certamente non è un ingenuo se è vero che evade il fisco per 64 mi-

liardi, se ha lavori per centinaia di miliardi; se ha tutto questo, è chiaro che conosce i meandri ministeriali e non tenta — per come appare dalle carte — con ingenuità chiari ed evidenti avvicinamenti e atti di corruzione (secondo quanto emerge dagli interrogatori).

Oltretutto, dobbiamo riconoscere che De Mico è un veggente, se è vero che dichiara — anzi, non lo dichiara lui, ma si accerta — che nel *computer* esiste un'annotazione di 50 milioni il 21 dicembre del 1982 (cioè prima ancora che avesse la possibilità di contattare Darida, di ottenere quell'atto che poi tra l'aprile e il maggio 1983 lo avrebbe favorito; De Mico annota nel suo *computer* un anticipo di versamento che darà, sette mesi dopo, a Darida, che ancora il 21 dicembre 1982 non conosce! Colleghi, questa è la prova provata che non c'è corruzione, semmai delle stranezze del De Mico e del suo *computer*.

Colleghi, questa annotazione del «DA2DA» del 21 dicembre 1982 dà senz'altro la chiara sensazione che siamo di fronte ad un'ipotesi di fantasia, che certamente nella mente di De Mico fantasia non è. Quindi, ci sarebbe un tentativo di intenzione di corruzione pensata e meditata, prima ancora di individuare il soggetto da corrompere.

Proseguiamo nel discorso relativo a Darida. Scusate, colleghi, se parlo di Darida citandolo come esempio; lo faccio, al fine di individuare nella sua posizione una chiara evidenza della paradossalità di questo procedimento.

Darida a quel tempo era ministro di grazia e giustizia: quale atto amministrativo ha commesso, in relazione al quale possa configurarsi il reato di corruzione? Il giudice istruttore del tribunale penale di Milano, forse, con maggiore diligenza rispetto a tutti gli altri, ha sostenuto che l'atto in questione sarebbe quello emesso allorché Darida presiedette il comitato paritetico per l'assegnazione dei fondi destinati alla costruzione delle carceri. Lo stesso giudice istruttore ha affermato che tale atto è incriminabile perché poteva dare la «priorità».

A questo punto, facciamo un discorso un po' più tecnico: è nota la problematica, sulla quale si dibatte da anni, relativa alla inefficienza degli interventi nell'edilizia penitenziaria. Al riguardo, tutti i deputati hanno accusato il Ministero di grazia e giustizia di non avere una propria specifica operatività nell'ambito della legge sull'edilizia penitenziaria.

Il ministro di grazia e giustizia è un estraneo rispetto alla programmazione operativa nel settore delle carceri, così come lo è anche nel settore dell'edilizia giudiziaria; in quest'ultimo caso i comuni, attraverso un semplice visto del Ministero di grazia e giustizia, si avvalgono della Cassa depositi e prestiti.

Ciò premesso, quale influenza poteva essere esercitata dal ministro di grazia e giustizia con riferimento all'atto del comitato paritetico, che è meramente formale? Si tratta di un atto che non decide autonomamente nulla, perché si limita a raccogliere dati, a rimodulare la spesa in relazione ad esigenze prospettate dai provveditorati alle opere pubbliche, transitate attraverso il Ministero dei lavori pubblici. Siamo quindi di fronte ad un atto deliberato dal comitato col quale vi è una presa d'atto di proposte tecniche fornite da altri organi. In questo comitato peripatetico... paritetico, scusate...

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. *Lapsus* freudiano!

CARLO TASSI. Peripatetico, è giusto!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dicevo che questo comitato paritetico, che verrebbe considerato a seconda della convenienza politica passeggiatore delle decisioni del ministro Darida, quale compito decisionale aveva, se non quello di sintetizzare le esigenze prospettate dai provveditorati alle opere pubbliche e di proiettarle in un atto formale? Il ministro non poteva cambiare una sola virgola di queste proposte! Questo è il discorso di merito che intendiamo svolgere.

La presidenza del comitato, quindi, è vista come la possibilità di individuare la

figura del pubblico amministratore (in Darida), al fine di «contestargli» il reato di correzione a qualsiasi costo. Si tratta, ripeto, di un comitato del quale fanno parte autorevoli magistrati, quali il direttore generale dell'edilizia penitenziaria e il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena; esso si limita a fornire la copertura finanziaria ad esigenze tecniche prospettate da altri. Quale possibilità aveva il ministro di influire sulle decisioni che sono atti dovuti? La rimodulazione di alcune spese per perizie suppletive, per ulteriori necessità di completamento e, sia detto chiaramente, per lavori in corso, è un fatto tecnico proposto dai provveditori alle opere pubbliche e non «inventato» dal ministro.

Qual è l'atto contrario ai propri doveri di ufficio addebitato a Darida in base all'articolo 319 del codice penale?

L'articolo in questione recita: «Il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario...»; ma in questo caso non viene omesso né ritardato un bel niente, ammesso che in ciò sia possibile ravvisare un fatto corruttivo, né viene compiuto un atto «contrario». Egli si limita a partecipare con la sua volontà ad un atto collegiale, rispetto al quale sono tutti consenzienti; si tratta quindi di un atto dovuto. Cade, perciò, qualsiasi presupposto di imputabilità in base all'articolo 319.

Potrebbe configurarsi la fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale, cioè l'ipotesi del «pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità». Saremmo al di fuori della previsione contestata, ma, per un attimo, accenniamo a tale ipotesi. Si tratterebbe del ricevimento di una somma di denaro finalizzata al compimento di un atto del proprio ufficio. Ma se è vero che De Mico ha ammesso di aver avuto quel colloquio corruttivo nell'aprile-maggio del 1983, è altrettanto vero che lo stesso De Mico (come ho già detto) annota nel dicembre 1982 la possibilità di elargizione di un acconto a Darida. Questi sono dati ed elementi che portiamo all'attenzione di tutti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

per acclarare che non esiste nessuna ipotesi di reato.

Il giudice istruttore Lombardi parla di «priorità», dice che De Mico dà i soldi a Darida per acquisire la «priorità». Ma quale priorità, se tutte le proposte sugli organi tecnici venivano esitate interamente! E poi, dove sono i riscontri? Il povero Marinangeli viene indicato come il *missus domini* per un'intercessione presso il suo ministro. Ma dov'è la prova? Forse è prova il *computer* che annota risultati di elargizioni mai fatte, ipotesi di dazione di denaro che poi si «realizzano» sette mesi dopo?

Onorevoli colleghi, dicevo in apertura del mio discorso che qui siamo in sede di attività giurisdizionale. In questa fase, con la nostra decisione, dobbiamo innanzi tutto dare esempio di rispetto delle norme scritte, perché, caro presidente Sterpa, esiste una Costituzione «scritta» e non può esistere una Costituzione «morale», dal momento che di costituzioni morali ognuno se ne costruirebbe una, secondo la propria visione e la propria convenienza. Lo Stato di diritto si regge su norme scritte. Lasciamo fuori la tentazione politica; non facciamo processi robesperriani. Emettiamo una decisione che sia rispettosa delle regole scritte. Al collega Pacetti, che dice che se le Camere riunite si concedessero un approfondimento di indagini negherebbero dignità al Parlamento, rispondo invece che le Camere riunite darebbero dignità al Parlamento proprio concedendo un approfondimento delle indagini, soprattutto se esse sono mirate a dare alla giustizia ordinaria ed ai giudici la possibilità di emettere una sentenza su questo increscioso avvenimento, che merita chiarezza, ma operata dal giudice ordinario. Noi purtroppo, colleghi, esaltiamo a parole il ruolo del giudice ordinario, ma nel momento in cui dobbiamo riconoscere tale ruolo, lo neghiamo!

Per questo, noi parlamentari della democrazia cristiana riteniamo che la dignità del Parlamento passi per la correttezza delle decisioni che in questa sede saranno assunte (*Applausi dei parlamentari della DC*).

CARLO TASSI. Da noi si dice: «Forza, avvocato, che andiamo dentro tutti e due!».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Onorevole Tassi, lei è sempre così...

CARLO TASSI. Io non dico «l'eventuale altra corte» e «peripatetico»!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego di consentire lo svolgimento del dibattito!

È iscritto a parlare l'onorevole Buffoni. Ne ha facoltà.

ANDREA BUFFONI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, io voglio, seppur brevemente, esprimere la posizione dei socialisti, che del resto già nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa è stata sostenuta fin dall'inizio dell'esame della vicenda oggi all'attenzione del Parlamento in seduta comune.

Si tratta di una posizione che potremmo definire rigidamente garantista, cioè nel più pieno rispetto dell'esito della prova referendaria che a stragrande maggioranza ha accolto la proposta abrogazionista della cosiddetta giustizia politica in passato ritenuta — a ragione — troppo spesso giustizia privilegiata.

Fu in base a questa posizione, oltre che a seguito di un attento esame dei fatti da parte dei nostri commissari, che nella seduta del 6 aprile 1988 della Commissione per i procedimenti d'accusa aderimmo alla decisione di non proporre l'archiviazione, e fu in base a questa posizione che io stesso proposi, a nome del gruppo socialista della Commissione, un ordine del giorno di trasmissione al Parlamento in seduta comune (con il mandato ai relatori di integrare le loro relazioni e di formalizzare le richieste istruttorie processuali), da effettuare entro il 20 luglio 1988, «in modo da formulare direttamente al Parlamento» — così testualmente recitava l'ordine del giorno — «istanze di merito e di rito».

Quell'ordine del giorno fu approvato da

tutta la Commissione per i procedimenti d'accusa, ma ad esso il Presidente della Camera, con motivazioni per la verità forti, ritenne di non potersi attenere, obiettando che la Commissione per i procedimenti d'accusa non può presentarsi al Parlamento in seduta comune senza una proposta conclusiva, seppur di maggioranza, e senza specifiche richieste su cui chiedere una deliberazione.

La Commissione inquirente accolse (e ritengo non potesse fare altrimenti) l'invito del Presidente della Camera e, espite le audizioni e dopo aver esaminato ulteriore materiale pervenuto dalla magistratura, approvò a maggioranza, con il voto dei commissari socialisti, la relazione dell'onorevole Santoro. Si trattò di una larga maggioranza, senza voti contrari e con l'astensione dei commissari democratico-cristiani.

Non vi fu, quindi, alcuna volontà insabbiatrice, come si è detto da parte di certa stampa interessata più agli *scoops* e alle notizie fatte di titoli che al rispetto della verità; si trattò piuttosto di una coerente scelta politica di rispetto di una larga volontà popolare, intesa a superare la giustizia di *élite*, certo nel passato molto spesso discussa e discutibile.

Sempre nell'ottica garantista della volontà referendaria, fummo d'accordo nel varare in tempi celeri una disciplina transitoria, in attesa della legge di riforma costituzionale, che, anticipando la stessa, affidasse alla magistratura ogni ulteriore atto d'indagine, limitando i poteri della Commissione per i procedimenti d'accusa alle sole procedure di informazione o di indagine previste per le Commissioni parlamentari (esclusi quindi quelli propri dell'autorità giudiziaria).

La disciplina transitoria fu approvata dal Parlamento con la legge 20 maggio 1988, n. 163 che ha validità fino al 31 dicembre 1988 ed è quindi tuttora in vigore. Conseguentemente e con la stessa coerente convinzione politica, abbiamo dato il nostro contributo e il nostro voto favorevole alla legge di riforma degli articoli 90 e 96 della Costituzione, che è stata approvata dai due rami del Parlamento

nella prevista doppia lettura, anche se, non avendo la Camera dei deputati raggiunto il necessario *quorum* dei due terzi, la legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* ma potrà essere promulgata solo trascorsi 90 giorni.

E qui, secondo molti osservatori, si apre un delicato problema giuridico e politico, che condiziona gli atteggiamenti e le posizioni assunte in questo dibattito. Un problema, questo, che noi socialisti riteniamo di risolvere scegliendo la soluzione più lineare e garantista, una soluzione cioè rispettosa della volontà popolare e delle decisioni del Parlamento stesso.

Noi riteniamo, in altre parole, che il procedimento al nostro esame non debba essere sottratto alla magistratura e che quindi la decisione del Parlamento in seduta comune debba essere quella di consentire alla magistratura di compiere le ulteriori indagini e di esprimere il giudizio sull'intera vicenda.

Nel sostenere ciò siamo sorretti e convinti dalla posizione da noi assunta fin dall'inizio, e che sin qui ho ripercorso, e dall'ulteriore convinzione di voler evitare ogni possibile rischio di pericolosa conflittualità tra vari organi e norme, con reali pericoli di ritardi, di incertezze e di sconcerto nei confronti delle istituzioni.

È acclarato dalla volontà referendaria, dal Parlamento, da noi, colleghi, che abbiamo approvato la legge di riforma costituzionale, che il giudice naturale degli imputati coinvolti nella vicenda sia la magistratura. Noi vogliamo — e con noi lo deve volere il Parlamento per non contraddire se stesso — rispettare sia la volontà popolare sia quella del Parlamento.

Non si può consentire che un processo si svolga sulla base di una vecchia legge abrogata con un referendum popolare, quando è già stata approvata dal Parlamento una nuova legge che modifica il giudice naturale degli imputati; la legge pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e che attende soltanto di essere promulgata. Questa posizione non può essere certo tacciata, così come qual-

cuno sostiene, di manovra diversiva. Nel respingere con fermezza questa accusa, riteniamo che tale posizione valga invece ad evitare lo scontro procedurale ineludibile e il contenzioso di giurisdizione: questi sì, diversivi e dilatori, mentre non lo è — lo ripeto — una decisione come quella proposta, lineare e chiara nel suo indiscutibile rigore giuridico e politico.

Noi ci siamo impegnati con grande forza, coerenza e determinazione nella campagna referendaria. Vorremmo che anche gli altri gruppi, che allora erano con noi, non modificassero oggi la loro posizione (a suo tempo sostenuta) per ragioni politiche difficilmente comprensibili o forse troppo facilmente comprensibili.

Non voglio entrare nel merito delle disquisizioni giuridiche formulate in questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni del Presidente della Corte costituzionale e di un ex Presidente della stessa Corte. Credo che nessuno, neppure il più autorevole giurista, possa contestare due fatti indiscutibili e cioè che la legge precedente è stata abrogata dal referendum popolare e che esiste una nuova legge costituzionale, approvata dal Parlamento con la prevista procedura della doppia lettura, essendo il termine di 90 giorni un presupposto, non per la sua esistenza ma per la promulgazione, tanto è vero che entro tale termine può essere promosso referendum per l'abrogazione della intera legge o di una sua parte (e, nel caso specifico, c'è da dire che gli abrogazionisti sono favorevoli alla soppressione dell'articolo 9). Del resto può essere abrogata solo una legge che esiste. Dunque se tale legge esiste, i ministri ed i loro coimputati devono essere giudicati dalla magistratura.

Chi di noi, signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, può assumersi la responsabilità, o meglio l'arbitrio, di sottrarre gli imputati al loro giudice naturale (la magistratura ordinaria), indicato dalla legge costituzionale, dal Parlamento, da noi stessi? Quando si è garantisti occorre esserlo fino in fondo, e non a corrente alternata o quando fa co-

modo per meschini calcoli partitici o di propaganda.

Occorre essere garantisti anche nei confronti degli imputati che hanno diritto di essere giudicati dal loro giudice naturale e non da un giudice diverso, per di più speciale, tenendo conto che non sembra affatto pacifico che il processo, una volta iniziato dinanzi alla Consulta, debba necessariamente concludersi in quella sede, perché — lo abbiamo sentito dire poco fa anche dall'onorevole Mellini — affermazioni così perentorie, da parte di alcuni giuristi, necessitano evidentemente di una maggiore riflessione.

In ogni caso, si avrebbero pericolosissime conseguenze di disparità di trattamento, per non parlare dei possibili conflitti di attribuzione che potrebbero essere promossi addirittura dalla magistratura ordinaria, qualora il caso venisse affidato alla Corte costituzionale. Questa sì, onorevoli colleghi, potrebbe essere, e probabilmente sarebbe, la vera e propria manovra di insabbiamento. Per queste ragioni condivido appieno quanto sostenuto poco fa dall'onorevole Mellini.

Vi è un altro aspetto, addirittura sconvolgente — scusatemi per l'espressione forse eccessiva — che si porrebbe in evidenza nel caso in cui venisse accolta la richiesta del relatore di minoranza, senatore Battello, che propone la messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale per gli ex ministri, onorevoli Nicolazzi e Darida, ed un supplemento di indagine per l'ex ministro, senatore Vittorino Colombo. Il risultato — come dicevo — sarebbe ancora più pericoloso e complicherebbe ulteriormente la situazione: gli onorevoli Darida e Nicolazzi, i loro coimputati e l'architetto De Mico sarebbero giudicati dalla Corte costituzionale per i fatti che li riguardano; il senatore Vittorino Colombo e lo stesso De Mico potrebbero essere giudicati, per un'altra parte della vicenda (certamente connessa), al termine dell'indagine e una volta promulgata la legge di riforma costituzionale, dalla magistratura ordinaria, con un pasticcio giuridico che credo salti agli occhi di tutti. Lascio immaginare a chi mi

ascolta, che certamente non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, quali conseguenze potrebbero derivare da una simile situazione.

È davvero singolare, quindi, vedere oggi come i vecchi sostenitori dell'abolizione della giustizia per i politici nutrano di fatto una sfiducia nei confronti della magistratura ordinaria, volendola privare del suo diritto a giudicare.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi parlamentari, noi socialisti valuteremo certo le posizioni espresse in questo dibattito con grande attenzione e grande rispetto, ma fin da questo momento possiamo dichiarare che sosteneremo con il nostro voto la volontà referendaria e la coerenza con essa espressa dal Parlamento sia con la disciplina transitoria, sia soprattutto con la legge di riforma costituzionale, che hanno, fuori da ogni equivoco, assegnato la competenza di questo giudizio alla magistratura ordinaria (*Applausi dei parlamentari del PSI e della DC — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

ROMANO MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi dei due rami del Parlamento, debbo confessare un disagio intimo che mi coglie nel momento in cui mi trovo a sostenere la tesi accusatoria che è stata prospettata stamane dall'onorevole Tassi. Un disagio intimo che deriva da una sorta di deformazione professionale, perché in tutta la mia vita di avvocato ho sempre preferito sostenere le ragioni della difesa ed ho sempre considerato l'imputato come una parte del processo che deve essere privilegiata per il fatto stesso di dover rispondere, nella selva intricata delle leggi, di fronte ad un apparato di giustizia che è ben più complesso di quanto egli non possa sopporre e ben più completo delle armi a sua disposizione per affrontarlo.

Questa mia deformazione professionale mi induce, signor Presidente, onorevoli colleghi, ad esaminare la vicenda portata alla nostra attenzione con grande obietti-

ività e, se me lo consentite, con grande rispetto della logica interna che deve informare quanto sottoposto al vaglio delle nostre intelligenze.

Non v'è dubbio — e se ne colgono i segni attraverso tutte le relazioni — che i motivi di fondo e quelli processuali che siamo chiamati ad analizzare si sostanzino nell'architettura dell'accusa che si basa sulle dichiarazioni del De Mico; nella necessità di evitare che tale architettura risulti sostanzialmente zoppa ed anche nell'opportunità che, una volta tanto, una vicenda processuale di questo genere, natura e spessore, arrivi a conclusione in tempi accettabili per l'opinione pubblica, per la coscienza generale e soprattutto per la dignità del Parlamento.

Leggendo i verbali della Commissione inquirente, mi sono reso conto che l'unico a sostenere fin dal primo momento la tesi secondo la quale ci si trovava di fronte ad un caso di concussione è stato l'onorevole Tassi. Mi sono chiesto, allora, per quale sorta di resipiscenza logica oggi il senatore Battello e gli altri relatori di minoranza si siano finalmente adeguati a questa tesi, che appariva in tutta la sua limpidezza fin dalle prime battute della vicenda processuale e che soltanto in aula li ha visti convertire alla tesi della esistenza del reato di concussione.

Non credo che vi sia stato un allineamento sulle posizioni del Movimento sociale italiano per una sorta di tardivo amore della verità, o di tardivo amore della giustizia; credo, invece, che questi bravi colleghi si siano accorti che l'accusa di corruzione, così come era stata formulata dalla Commissione, era un'accusa zoppa, era un'accusa che non stava in piedi, né processualmente né sostanzialmente, perché per tenerla in qualche modo dritta si erano dovuti usare dei puntelli che processualmente non avevano nessun valore e nessuna consistenza.

In qualità di testi erano stati ascoltati imputati e imputabili, violando tutte le norme relative agli interrogatori di persone che si trovino in queste condizioni; in una parola si era cercato, signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, di mantenere in vita un reato minore, nonostante ci si trovasse di fronte ad un reato maggiore di ben più obiettiva e lampante consistenza.

Ed allora che cosa è avvenuto? L'accusa di corruzione, come è detto egregiamente nella memoria difensiva che l'onorevole Darida ci ha fatto pervenire, era un'accusa che dal punto di vista giuridico, nella sua essenza, nella sua costruzione e nella sua architettura, non stava in piedi, mentre l'accusa di concussione era perfetta dal punto di vista logico e processuale. Infatti, se il reato è quello di concussione, non c'è bisogno che i soggetti passivi della concussione medesima vengano in qualche modo avvertiti della possibilità di un'eventuale imputazione, con la conseguente regolarità di tutti gli atti processuali che vanno in tale direzione. Se vi è concussione non è neppure necessario che vi sia una stretta connessione tra la qualifica di pubblico ufficiale e l'espletamento del servizio (questa è una notazione tecnica), ma è sufficiente la qualifica di pubblico ufficiale, la posizione di preminenza e la possibilità di conculcare un soggetto che sia inferiore dal punto di vista psicologico per imporgli la dazione di denaro.

Ecco perché l'accusa di concussione sta in piedi, ecco perché i bravissimi colleghi dell'opposizione, che in un primo tempo si erano adagiati nell'addebito di corruzione (che non aveva consistenza né logica né giuridica) alla fine hanno dovuto adattare le loro intelligenze e misurare le loro conoscenze con una cosa ben più concreta, ben più viva, ben più adeguata alle risultanze processuali.

Quindi accusa di concussione, onorevoli colleghi, che, per quanti sforzi si facciano per reperire elementi indiziari da una parte e dall'altra, è sostanzialmente fondata sulle dichiarazioni dell'architetto De Mico e sui riscontri obiettivi e logici effettuati su di essi. Se si leggono gli atti del processo, ci si rende conto che, nel certame tra le affermazioni dell'accusa nei confronti di De Mico e le difese degli imputati o degli imputabili di questa vi-

cenda giudiziaria, indubbiamente le prime hanno ottenuto il conforto di un riscontro probatorio.

De Mico ha detto, in relazione alla vicenda Nicolazzi, di aver pagato 2 miliardi in quattro *tranches* da 500 milioni ciascuna; ha indicato le particolarità di questo pagamento; ha anche dipinto gli aspetti, per così dire, romanzeschi di questa vicenda, in cui delle valigette vanno e vengono per le strade di Roma, alberate o meno, o all'interno di librerie in cui avviene uno scambio di tipo cinematografico.

Ebbene, la lettera dell'ingegner Di Palma, pervenuta alla Commissione e che fa parte ormai degli atti di questo procedimento, è una lettera che, dal punto di vista logico, inchioda Nicolazzi, perché Di Palma conferma che De Mico ha pagato 2 miliardi di lire, che li ha pagati in quattro *tranches*, che queste quattro *tranches* erano portate o meno in una valigetta che, dal punto di vista operativo, è in grado di contenerle perfettamente.

Per questa ragione, l'intero assunto difensivo di Nicolazzi (per il quale De Mico sarebbe poco più di uno sconosciuto e non avrebbe avuto nessuna ragione di dargli del denaro) diventa un assunto difensivo che è contraddetto non più da un teste, ma da un soggetto processuale che ha una sua logica ed una sua volontà di difesa. Così la tesi di De Mico diventa una tesi attendibile, non soltanto per quello che vi è detto circa il riscontro proveniente dal *computer*, che non poteva essere predisposto, ma per questa serie di elementi successivi, che arrivano al giudizio del Parlamento attraverso una lettera, della cui autenticità spero non si voglia avere il cattivo gusto di dubitare.

Lo stesso argomento vale per quanto riguarda l'onorevole Darida, il quale ha presentato una memoria difensiva dal carattere tecnico apprezzabilissimo (perché sapeva perfettamente che l'imputazione di corruzione che gli si voleva muovere era tale da consentirgli una difesa tecnica), fermando la sua attenzione sugli argomenti giuridici che si sostengono in casi di questo genere, ma certamente non